

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 06 ottobre 2011, in Milano

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
- e
- l'Organizzazione Sindacale Unità Sindacale Falcri-Silcea

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo", (di seguito Fondo Sanitario)

premesso che

- con le intese sottoscritte in data 2 ottobre 2010 le Parti hanno definito la costituzione del Fondo Sanitario, prevedendo tra l'altro, per gli iscritti in servizio la possibilità di mantenere l'iscrizione al Fondo stesso ove cessino dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico (art. 4, comma 7), e definendo come base di calcolo delle quote percentuali previste a loro carico (per sé e per i familiari beneficiari), tutte le voci della pensione AGO comunicata all'atto del pensionamento (art. 9, comma 2);
- in relazione agli interventi legislativi in materia previdenziale, si verranno a determinare fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro da parte di personale che ha già maturato i requisiti pensionistici senza potere ancora percepire la pensione (c.d. "finestra");

si conviene quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Per gli iscritti al Fondo Sanitario che risolvano il proprio rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico senza avere ancora raggiunto la relativa "finestra" e che richiedano il mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario nei termini previsti dallo Statuto dello stesso, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e fino al momento dell'effettivo percepimento della pensione AGO, le quote percentuali previste a carico degli stessi e dei relativi familiari beneficiari saranno applicate al 75% della retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto dell'ultimo mese di lavoro calcolata su base annua.

UNITA' SINDACALE
FALCRI - SILCEA

